

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella rete a domanda debole della Città metropolitana - Ambiti Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve. CIG 67401557DB – CUP B19G16000310009.**

L'anno duemiladiciassette ventinove (29) del mese di agosto, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott.ssa Laura Monticini, Vice Segretario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco metropolitano n.69 del 31/12/2015, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Maria Cecilia TOSI**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione TPL e patrimonio come da Decreti del Sindaco metropolitano n. 67 del 31/12/2015 e n. 1 dell'11/01/2016 in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;
- **sig. Piero ALTERINI**, nato a Reggello (FI) il 29/03/1948 e domiciliato per

la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e quindi Legale Rappresentante del **CONSORZIO MAS +**, con sede legale in Reggello, Loc. Olmo, n. 115/C, codice fiscale e partita IVA n. 06678500486, iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, nonché al R.E.A con il numero 647541, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità), giusto atto costitutivo del Raggruppamento, **allegato al presente contratto sotto la lettera A**, a rogito del notaio Avv. Rita Abbate, Repertorio n. 12.235 e Raccolta n. 9.817, registrato a Firenze il 27/07/2017 n. 23886 serie 1T, fra **CONSORZIO MAS +** e la mandante Impresa **SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA** con unico socio, con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via Del Progresso, 6, codice fiscale n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, nonché al R.E.A con il numero 476599; (Raggruppamento in seguito denominato, per brevità, con il termine "Impresa Appaltatrice");

- **sig. Jean Luc Laugaa**, nato a Toulouse (Francia) il giorno 2 maggio 1971, codice fiscale LGA JLC 71E12 Z110I, Amministratore delegato di Autolinee Toscane spa, che assiste al presente contratto in qualità di testimone.

Io, Ufficiale Rogante, sono certa dell'identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, premettono che:

- in data 6/07/2016 la Città metropolitana di Firenze pubblicava il Bando di Gara per la Concessione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma nella rete a domanda debole Ambiti Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve (CUP B19G16000310009-CIG 67401557DB), oggetto del presente

contratto;

- in data 1/09/2016 veniva notificato all'Ente da parte di Busitalia-Sita Nord srl, Viale Dei Mille 115 Firenze, codice fiscale e partita iva 06473721006, il ricorso al Tar (R.G. 1183/2016) per l'annullamento del bando di gara sopra menzionato e di tutti i suoi allegati;
- la società Busitalia-Sita Nord srl notificava all'Amministrazione l'istanza per l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale in corso di causa, respinta dal Tar Toscana con ordinanza n 00606/2016 Reg.Prov.Cau. e n. 01183/2016 Reg.Ric;
- con sentenza n. 522/2017 il Tar Toscana, definitivamente pronunciando, respingeva il ricorso iscritto al n. R.G. 1183/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 781 del 19/05/2017 della Città Metropolitana di Firenze veniva aggiudicato in via definitiva il servizio in concessione di trasporto locale nella rete debole della Città Metropolitana, al costituendo **RTI CONSORZIO MAS+ (Mandatario)/SOCIETA' AUTOLINEE TOSCANE SPA con unico socio (Mandante)**;
- il CONSORZIO MAS + ha designato quali ditte consorziate esecutrici le seguenti Imprese:
  - **S.A.M. (Società Autotrasporti Marradi)** di Brunetti e Vespignani società in nome collettivo, con sede in Marradi, Fraz. Lutirano, Via Provinciale n. 9, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze con il numero 03860780489, nonché al R.E.A con il numero 395679,
  - **Autoservizi F.lli Magherini snc** di Magherini Massimiliano e Magherini Sabrina, con sede in Rufina, Via Fiorentina 7 int. 10, iscritta nella Sezione

Ordinaria del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze con il numero 00534360482, nonché al R.E.A con il numero 154723;

- **Fratelli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. snc**, con sede in Reggello (FI), loc. Olmo n. 115/c, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze con il numero 00399940485, nonché al R.E.A con il numero 23961,

giusto atto costitutivo del Consorzio ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 163/2006, a rogito del notaio Avv. Rita Abbate, n. 11.317 di Repertorio e n. 9.121 di raccolta in data 30 Settembre 2016, registrato a Firenze il 7/10/2016 n. 10971 serie 1T;

- in data 7/06/2017 veniva notificato alla Città metropolitana da parte di Busitalia-Sita Nord il ricorso in appello al Consiglio di Stato per l'annullamento della sentenza del Tar Toscana n. 522 del 7/04/2017;
- in data 6/07/2017 alla Città Metropolitana di Firenze e in data 4/07/2017 al Consorzio MAS+, in qualità di mandataria, e ad Autolinee Toscane spa, in qualità di mandante, veniva notificato da parte di Busitalia-Sita Nord srl, ricorso al Tar Toscana per l'annullamento e/o inefficacia e/o nullità della citata determinazione dirigenziale n. 781/2017 nonché di tutti gli atti della procedura aperta in esame e di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale;
- a seguito dell'aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione dirigenziale n. 781/2017, è stata effettuata la ricognizione del personale e dei beni essenziali (mezzi, paline, depositi), necessari per assicurare il corretto svolgimento del servizio di Tpl oggetto della concessione in esame;
- in data 26 Luglio 2017, il Consorzio MAS+ e la società

AUTOLINEE TOSCANE SPA con unico socio, come sopra rappresentate, hanno costituito il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa denominato ColBUS;

- in data 25/08/2017 la società Busitalia-Sita Nord srl ha notificato alla Città metropolitana e ad Autolinee Toscane spa, l'istanza al Consiglio di Stato per l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale in corso di causa ex art. 55 c.p.a., nel ricorso in appello RG 4419/2017 per l'annullamento della sentenza Tar Toscana, sez. I n. 522/2017 del 7/04/2017 (ricorso 1183/2016), contenente altresì l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti del RTI aggiudicatario della gara, composto dal Consorzio MAS+ (mandataria) e dalla mandante Autolinee Toscane s.p.a.;

- preso atto dei ricorsi pendenti sopra indicati, le parti hanno deciso concordemente di procedere comunque alla stipula del contratto e, nel caso in cui l'evoluzione del contenzioso, anche in ordine all'istanza di sospensiva come sopra proposta avverso la sentenza del Tar 522/2017, non permettesse la prosecuzione del rapporto contrattuale, di assumere ognuno il proprio grado di rischio rinunciando, fin da subito, reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa diretta e/o comunque connessa al servizio ;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Capitolato di gara (**Allegato B**), con relativi allegati **A, E, F, G, H, I, L, M, e N**.

- Offerta tecnica (**Allegato C**)

- Offerta economica (**Allegato D**).

Le parti dichiarano di aver deciso, di comune accordo, di procedere alla stipula del presente contratto, prevedendo l'avvio del servizio, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 c. 2 del Capitolato di gara, a far data dal giorno 15 settembre 2017, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 e nei termini di cui al Programma di esercizio, **Allegato E** al presente contratto, che sostituisce l'Allegato B) al Capitolato di gara.

Il Concessionario, nelle more di definire con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del servizio, fasce orarie più coerenti con il programma di esercizio allegato E) al presente atto, a salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza, garantisce, ai sensi della Legge n. 146/90, i servizi nelle seguenti fasce orarie: 04,15 – 08,15 e 12,30 – 14,30.

Nelle more dell'aggiudicazione definitiva della concessione regionale per l'affidamento del servizio di trasporto nel Lotto Unico Regionale Strutturale, le parti precisano che, laddove nel Capitolato di gara della Città Metropolitana e relativi allegati sono richiamati i servizi del Lotto Unico Regionale o l'ATO regionale, si intende far riferimento ai servizi dei Lotti 2 e 3 del bacino metropolitano gestiti dalle Scarl Autolinee Mugello Valdisieve e Autolinee Chianti Valdarno, salva diversa evoluzione della gara regionale.

Le parti precisano altresì che ai fini del presente contratto si assumono le seguenti definizioni:

- ATO regionale: Ambito Territoriale Ottimale per il servizio di trasporto pubblico su gomma, coincidente con il territorio dell'intera Regione Toscana

- PEF Piano economico finanziario: documento che descrive le componenti economiche e finanziarie per l'equilibrio della gestione e i fattori di produttività ed efficienza del servizio
- Osservatorio nazionale: Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui al comma 300 art. 1 della Legge 244/2007;
- Osservatorio Trasporti: Osservatorio per la mobilità e i trasporti della Città metropolitana
- Lotto unico regionale: ambito territoriale coincidente ai fini dell'esercizio del servizio di tpl su gomma con l'intero territorio della Regione Toscana
- Rapporto di contribuzione: è il rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico più il corrispettivo pubblico e contributo per programma di rinnovo straordinario bus;
- Pegaso: sistema tariffario integrato, istituito dalla Regione Toscana.

## **ART.2 – ATTUAZIONE DIFFERITA DI SERVIZI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Le parti hanno concordato la realizzazione graduale del programma di esercizio, comprensivo anche dei servizi offerti in sede di gara, che troverà comunque completa attuazione nei termini di cui all'art. 3 c. 2 del Capitolato ovvero entro 6 mesi dall'aggiudicazione definitiva.

Le parti hanno concordato, altresì, che i seguenti adempimenti previsti nel Capitolato a carico del Concessionario, siano posticipati al decorso del periodo di sei mesi dall'avvio del servizio :

- articolo 29 comma 4 : a) presentazione Programma di attuazione
- articolo 32 : a) aggiornamento orari su paline e informazioni agli utenti sul

servizio, in forma cartacea, fatta eccezione per libretti orari tascabili; b) estensione del servizio di informazione telefonica contattabile tramite numero verde alle fasce orarie dalle ore 6:00 alle ore 9:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.

### **ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale, a domanda debole, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nei seguenti Ambiti della Città Metropolitana:

1) Ambito 1 "Mugello-Alto Mugello": servizi da esercire nei territori dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vaglia, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero a Sieve;

2) Ambito 2 "Valdarno Valdisieve": servizi da esercire nei territori dei Comuni di Figline e Incisa Valdarno, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, il tutto come da Offerta tecnica presentata dal Concessionario. L'Ente Concedente si riserva la facoltà di istituire servizi speciali di trasporto in occasione di eventi straordinari (manifestazioni, fiere, eventi culturali, ecc.) prevedendo di volta in volta la compensazione dovuta nonché le condizioni e modalità di esercizio. Tali servizi saranno offerti innanzitutto al Concessionario e solo in caso di rifiuto espresso potranno essere offerti alle medesime condizioni a soggetti terzi individuati nelle forme di legge. I servizi dovranno essere prestati dall'impresa mandataria, Consorzio Mas+ e dall'impresa mandante, Autolinee Toscane spa, secondo le quote indicate nell'atto costitutivo del Raggruppamento che si indicano di seguito:

- CONSORZIO MAS + per il 78%;
- AUTOLINEE TOSCANES SPA per il 22%

L'eventuale modifica delle stesse dovrà essere autorizzata dalla Città metropolitana e comporterà il necessario adeguamento dell'atto costitutivo.

#### **ART. 4 - SERVIZI CON PERIODICITA' SCOLASTICA**

I servizi di trasporto pubblico locale con periodicità "scolastica" sono rivolti in modo indifferenziato a tutti gli utenti. Entro il mese di luglio di ogni anno il Concessionario dovrà tarare il servizio, con decorrenza dal successivo mese di settembre, sulla base dei calendari effettivi (quello scolastico e quello diverso da quello dell'Anno convenzionale di cui all'art. 2 del Capitolato, quanto ad associazione giorni-cadenze), previo coordinamento con le Istituzioni scolastiche e tenuto conto dell'assetto dei servizi dei Lotti 2 e 3 del bacino metropolitano o dell'ATO regionale dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio ad un unico gestore da parte della Regione. Il Programma di esercizio sarà trasmesso alla Città metropolitana per l'approvazione. I Comuni che organizzano il trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, utilizzando le linee del trasporto pubblico, garantiscono a loro cura e spese la presenza a bordo di un accompagnatore, con esclusione di ogni onere a carico del Concessionario.

#### **ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore complessivo della presente concessione per la durata di anni 6, è stimato in Euro **16.283.338,1318** oltre iva. Il corrispettivo per i servizi di trasporto pubblico, al netto del ribasso offerto come da Offerta economica, **Allegato "D"** al presente atto, è pari al netto di iva, ad Euro 1,59984/km per i primi due anni di contratto e ad Euro 1,50208/km per i successivi quattro anni. Il valore della concessione ha carattere indicativo, poiché suscettibile di variazione in relazione all'effettivo programma annuale di esercizio, come

previsto dal successivo articolo 12, nonché all'adeguamento inflattivo del prezzo unitario e alle ulteriori variazioni previste nel presente Contratto. L'importo annuale sopra indicato sarà integrato di Euro 0,136/km oltre iva fino ad un massimo di **Euro 225.230,01/anno** oltre iva per l'attuazione del Programma di rinnovo dei mezzi, per ogni annualità dal 2019 e fino al termine della concessione e dunque fino ad un massimo complessivo di **Euro 900.920,04** oltre iva per la durata della concessione. Tale quota, finalizzata alla copertura dei costi per il rinnovo del parco bus, integra la parte di corrispettivo destinata alla medesima finalità già ricompresa nel prezzo offerto. Il corrispettivo chilometrico potrà essere inoltre integrato di Euro 0,0134 oltre Iva, e comunque fino ad un massimo di Euro 22.225,42/anno oltre Iva, per complessivi **Euro 133.352,52** oltre iva per la durata della concessione, a fronte della stipula con le rappresentanze sindacali dell'azienda di un contratto integrativo che garantisca al personale transitato dai precedenti gestori il medesimo trattamento economico previsto dai contratti aziendali vigenti al momento del trasferimento. L'importo integrativo sarà pari complessivamente al 50% del valore economico del contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OOSS, e comunque fino a concorrenza dell'importo sopra indicato.

Le parti hanno concordato il programma di esercizio per il primo anno, in complessivi **km 1.707.000,00** come meglio dettagliato nel Programma di esercizio **Allegato "E"** al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 6 – DURATA**

La durata della concessione è stabilita in 6 anni dalla data odierna. Decorsi 5 anni dall'affidamento, l'Ente Concedente procederà a verificare con i Comuni e

le Unioni dei Comuni della gestione associata, ai fini della proroga per ulteriori due anni del contratto di servizio: il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione associata e dal contratto di servizio, l' idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda, investimenti di entità significativa effettuati dal Concessionario e la copertura finanziaria, rispetto al biennio successivo, relativa alle compensazioni dovute al Concessionario. All'esito di detta verifica, l'Ente Concedente comunicherà al Concessionario se il contratto è prorogato per l'ulteriore biennio oppure se verrà a scadenza al termine dei 6 anni. Al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario è in ogni caso tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni in essere al momento dell' intervenuta scadenza e fino al subentro del nuovo soggetto Concessionario per un massimo di 12 mesi.

#### **ART. 7. SUBCONCESSIONE**

La subconcessione è ammessa nei limiti indicati nei documenti di gara ovvero nella misura del 7,77% del budget chilometrico per il Consorzio MAS+ e del 2,23% per AUTOLINEE TOSCANE spa. A tal fine, prima dell'affidamento in sub concessione, il Concessionario dovrà richiedere autorizzazione alla sub concessione alla Città metropolitana, specificando sia i servizi e/o le attività che si intendono sub concedere sia l'impresa sub concessionaria, che dovrà essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. La Città metropolitana verificherà anche il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010. Fino alla data del rilascio della suddetta autorizzazione non è comunque consentita la subconcessione. Il contratto di subconcessione deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio

previsti dal contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi informativi ed al sistema tariffario. Il contratto di subconcessione deve prevedere, altresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell'ambiente. Il Concessionario è responsabile in solido con il sub Concessionario per il mancato rispetto dei suddetti obblighi. In caso di risoluzione del contratto con il Concessionario, viene meno conseguentemente la subconcessione senza alcun obbligo da parte della Città metropolitana. Alle subconcessioni si applicano i commi da 7 a 20 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. E' vietata la cessione del contratto pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente. Gli atti di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione del soggetto Concessionario, non hanno effetto nei confronti dell'Ente concedente fino a che il cessionario non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto.

#### **ART. 8 - REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il servizio è affidato con contratto di tipo "net cost" e pertanto il Concessionario assume i rischi commerciali connessi alla redditività della gestione e alla vendita dei titoli di viaggio ed i rischi industriali connessi ai costi di esercizio e alla gestione dell'attività di impresa. Al Concessionario sono attribuiti:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di "viaggio";
- i ricavi derivanti dal riparto degli introiti delle tariffe integrate

“Pegaso” e degli introiti del sistema integrato tariffario con i Lotti 2 e 3, “Mugello Valdisieve” e “Chianti- Valdarno”, come da atto dirigenziale n. 1809/2017 allegato sub H) al presente contratto;

- i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione. La Città metropolitana si riserva la disponibilità gratuita per un massimo di 60 giorni annui, anche frazionati, di spazi per comunicazioni di carattere istituzionale per ciascun mezzo (pendolini) e locale aziendale aperto al pubblico (bacheca formato minimo A4). L'utilizzo di tali spazi è richiesto di norma con un preavviso di 15 giorni;
- tutti gli altri ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del contratto.

La Città metropolitana, al fine di assicurare l'equilibrio economico del contratto, corrisponde al Concessionario per i servizi di trasporto pubblico fissi, effettuati con bus a orario o a frequenza definiti, il prezzo del servizio su base chilometrica, mentre per i servizi cosiddetti “a chiamata” corrisponde una quota pari al 20% del corrispettivo del prodotto chilometrico, individuato in fase di offerta, per la copertura dei costi fissi, e per il restante corrispettivo una quota calcolata, sulla base delle percorrenze effettivamente svolte e verificate a consuntivo. Il prezzo totale del servizio è calcolato, con riferimento a ciascuna annualità, come prodotto tra produzione effettivamente svolta e prezzo unitario/km come risultante dall'Offerta economica.

Il prezzo unitario è soggetto ad adeguamento inflattivo come specificato al seguente articolo 9. La produzione a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dal Concessionario e

positivamente verificate dalla Direzione competente della Città metropolitana. Le percorrenze effettuate per spostamenti al di fuori dell'orario di esercizio ovvero le corse di trasferimento del mezzo da e verso il deposito non comportano corresponsione di prezzo. Per l'espletamento dei servizi di cui al presente affidamento, nient'altro è dovuto dalla Città metropolitana al Concessionario oltre a quanto previsto nel presente Contratto.

#### **ART. 9 - MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PREZZO**

##### **UNITARIO**

A partire dal secondo anno di affidamento, il prezzo unitario a km è aggiornato annualmente nella misura del 95% del tasso medio di inflazione del settore trasporti, definito dalla variazione della media degli indici mensile dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (ISTAT FOI) per il settore trasporti dell'anno di riferimento (periodo gennaio-dicembre) rispetto alla media degli analoghi indici mensili dell'anno precedente. La rivalutazione annua non può essere superiore al 3%.

#### **ART. 10 - RAPPORTO DI CONTRIBUZIONE**

Il Concessionario, ai fini del rispetto del D.P.C.M. 11 marzo 2013, dovrà assicurare per ciascun anno di vigenza contrattuale, compreso per quanto possibile anche il primo anno, il raggiungimento del valore del Rapporto di Contribuzione indicato nel PEF allegato all'Offerta economica pari a 26,21. Il Concessionario è tenuto a tal fine al monitoraggio permanente di ciascuna delle componenti costituenti il conto economico dei servizi, al fine di verificare il mantenimento dell'equilibrio economico e il rispetto degli obiettivi del rapporto di contribuzione, mantenendo costante il flusso informativo e garantendo la sollecita segnalazione alla Direzione TPL riguardo le componenti

e condizioni che possono determinare il riequilibrio del contratto a favore della Città metropolitana ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'attuazione del PEF. In caso di mantenimento non costante del flusso informativo di cui al comma precedente, che comporti un peggioramento del rapporto di contribuzione, il Concessionario è tenuto a rifondere alla Città metropolitana ogni eventuale riduzione dei trasferimenti dello Stato applicata a causa del mancato raggiungimento dei richiamati obiettivi, fermo restando il risarcimento del maggior danno. La Città metropolitana trattiene dette somme dal prezzo erogato a saldo ovvero, laddove lo stesso non sia sufficiente, dai pagamenti successivi ovvero attraverso l'escussione della garanzia definitiva. Qualora la Città metropolitana imponga un incremento del valore di Rapporto di Contribuzione rispetto a quanto indicato nel PEF, le parti procederanno ad un riequilibrio dello stesso.

#### **ART. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

La Città metropolitana provvederà al pagamento del prezzo per i servizi di trasporto pubblico corrispondendo al Concessionario:

- 5 rate con cadenza bimestrale posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, ciascuna di importo pari al 95% di 1/6 dell'importo annuale di riferimento (calcolato sul prodotto programmato);
- una rata a saldo, fatte salve le detrazioni di cui al precedente art.10, da erogare in due tranches di cui la prima, pari al 95% di 1/6 dell'importo annuale di riferimento, sulla base del preconsuntivo annuale che il Concessionario deve presentare all'Osservatorio Trasporti, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, e la seconda, a seguito della verifica del preconsuntivo effettuata dallo stesso Osservatorio Trasporti che ne verifica la coerenza con il

Diario della Regolarità di cui all'art. 22 del Capitolato, con le rendicontazioni mensili e con gli altri dati acquisiti durante l'esercizio del servizio;

- l'importo da corrispondere per la seconda tranche a saldo, detratto l'importo delle penali, sarà comunicato al Concessionario entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo differimento del termine per esigenze istruttorie sulla documentazione prodotta. Nel caso di saldo negativo, eccedente il 5 per cento, il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento;

- per quanto concerne la rata di saldo (comprensiva della prima e seconda tranche) relativa all'anno di cessazione del servizio, l'importo da corrispondere sarà comunicato al Concessionario entro cinque mesi dalla cessazione del servizio. L'eventuale saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione definitiva.

Per il primo anno, dato l'avvio del servizio con decorrenza 15 Settembre, la Città metropolitana procederà comunque al pagamento della rata di saldo con riferimento al periodo esercito, al fine di riallineare il pagamento del servizio all'anno solare.

Ai fini del pagamento il Concessionario dovrà trasmettere le fatture, con indicazione della causale di pagamento: "Servizi tpl" intestate a Città metropolitana di Firenze, Palazzo Medici Riccardi – via Cavour 1 - Direzione Trasporto Pubblico Locale, in modalità telematica. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti:

codice CIG 67401557DB - CUP B19G16000310009

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza ed essere trasmesse dal

mandatario.

I pagamenti saranno disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Concessionario. Ove la Città metropolitana non sia in possesso dell'Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del contratto, lo stesso verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla sua emissione. Nessuna produzione di interessi moratori, pertanto, potrà essere vantata dal Concessionario per detto periodo di sospensione dei termini. In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Imprenditore e dei soggetti titolari di sub concessioni è previsto l'intervento sostitutivo della Città metropolitana di Firenze nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016.

Il Concessionario accetta che, nell'ipotesi di ritardo nel trasferimento delle risorse del fondo nazionale trasporti di cui all'art. 25 bis del D.L. 95/2012 alla Regione Toscana e conseguentemente alla Città Metropolitana, il pagamento della rata di saldo sia posticipato fino a 90 giorni.

In corrispondenza di ogni pagamento periodico, il Concedente ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del Capitolato a carico del Concessionario. Il Concedente ha altresì facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese ovvero per ogni altra partita a credito.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore di ciascun soggetto del Raggruppamento sulla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze da estinguersi:

- mediante accredito sul/i c/c bancario/i dedicato/i anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica che dovrà o dovranno essere comunicato/ti, unitamente alle generalità e codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sugli stessi, alla Direzione Trasporto Pubblico Locale, entro 20 giorni dalla data odierna. Il Concessionario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti ed ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti comunicati. Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni; ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari comunicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG e il codice CUP.

Nel caso in cui il pagamento delle prestazioni eseguite dal subConcessionario venga effettuato nei confronti del Concessionario, quest'ultimo è obbligato a trasmettere, tramite la modalità di comunicazione di cui all'art. 39 del Capitolato, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subConcessionario, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Città

metropolitana ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subConcessionario) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, la Città metropolitana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 12 - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO**

Come previsto dal Capitolato, articolo 15, sono ammesse modifiche al Programma di esercizio, temporanee o definitive. Le modifiche temporanee del servizio, dalle quali derivino incrementi o riduzioni del prodotto fra loro non compensati, comportano variazione del prezzo, in aumento o in diminuzione, solo per la parte che superi il limite del 2% del prodotto programmato per l'anno di riferimento espresso in chilometri di servizio al pubblico.

Le modifiche definitive al Programma di esercizio annuale, non possono superare, in aumento o in diminuzione, il valore massimo del +/-20% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico individuato per l'anno di riferimento, fatto salvo l'eventuale verificarsi di riduzione di trasferimenti di risorse statali appostate nel Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art. 25 bis del D.L. 95/2012. In tal caso la Città metropolitana può chiedere diminuzioni del Programma di esercizio superiori al limite del 20% e, in caso di accettazione, il corrispettivo è ricontrattato tra le parti in modo da garantire l'equilibrio economico del contratto. In caso di

mancata accettazione da parte del Concessionario o in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF, il Concessionario può recedere dal contratto.

### **ART. 13 - SISTEMA TARIFFARIO**

Le parti, nelle more dell'aggiudicazione definitiva da parte della Regione Toscana, del servizio di tpl ad un unico gestore per l'intero territorio regionale e comunque fino a che non saranno adottate a livello regionale le nuove polimetriche previste nei documenti di gara del lotto unico regionale, concordano di utilizzare le polimetriche attuali di cui all'**Allegato F** al presente contratto.

Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente contratto risulta dall'**Allegato E** "Disciplina tariffaria" al Capitolato. Le tariffe come da offerta del Concessionario, sono quelle **dell'Allegato G "Tariffe"** al presente contratto. I Comuni potranno acquistare direttamente dal Concessionario, a prezzo intero, titoli di viaggio per la propria utenza, al fine di concedere eventuali agevolazioni e/o esenzioni, con oneri a loro carico. L'emissione di titoli non autorizzati e/o la disapplicazione della disciplina tariffaria regionale comporta l'applicazione delle penali di cui all'**Allegato M "Penali"** al Capitolato con obbligo di adeguamento immediato. Ferma restando l'applicazione della disciplina tariffaria sui servizi regolati dal presente Contratto, la ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di titoli per i servizi di autolinea su relazioni esercite in parte da gestori diversi dal Concessionario (Pegaso, tariffa regionale, tariffe Scarl Autolinee Mugello Valdisieve e Scarl Autolinee Chianti Valdarno) avviene secondo quanto stabilito con l'Atto dirigenziale n. 1809/2017, **Allegato H** al presente contratto.

Il Concessionario prende atto che sui criteri di ripartizione dei ricavi di cui a

detto atto dirigenziale non è stato raggiunto un accordo con gli attuali gestori delle tratte interessate.

Il Concessionario ha diritto di essere compensato, dai precedenti gestori e previo accordo con gli stessi, di un importo corrispondente ai mancati ricavi derivanti da titoli di viaggio (biglietti di corsa semplice e abbonamenti) acquistati dagli utenti precedentemente alla stipula del contratto e aventi validità fino ai sei mesi successivi alla stipula stessa. La Città metropolitana, ha provveduto a richiedere agli attuali gestori la disponibilità di ogni dato utile per la compensazione dovuta al Concessionario in relazione ai titoli precedentemente emessi e che conservano la loro validità anche successivamente alla stipula del contratto di concessione, nonché il ritiro delle giacenze presso i rivenditori prima dell'avvio del servizio.

L'elenco delle rivendite e dei locali adibiti alla distribuzione dei titoli di viaggio emessi dal Concessionario risulta **dall'Allegato I** al presente contratto.

A partire dal secondo anno solare di vigenza del contratto, le tariffe possono essere aggiornate annualmente con decorrenza dal mese di luglio, nella misura dell'indice (FOI) senza tabacchi (identificato con la sigla apcfo00S) ovvero, se superiore, del tasso di inflazione programmata stabilito dal Documento di Economia e Finanza, da applicarsi per ciascun titolo e ciascuna fascia tariffaria.

Le tariffe possono essere altresì incrementate quale premialità per il miglioramento della qualità del servizio, come previsto all'art. 19 del Capitolato.

#### **ART. 14 - PERSONALE**

Il Concessionario deve disporre di personale in numero e qualifica adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi. Nell'**Allegato L "Elenco Addetti"**

al presente contratto, che sostituisce l'Allegato C al Capitolato di gara, è elencato il personale che transita dagli attuali gestori, con continuità di rapporto di lavoro e mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti per retribuzione, anzianità, profili professionali nonché l'ulteriore personale destinato ai servizi oggetto della presente Concessione. Il Concessionario deve assicurare al personale il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e del CCNL degli autoferrotranvieri, nonché degli eventuali contratti integrativi aziendali (in vigore al momento del subentro – come sopra) che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e previdenziale, gli orari di lavoro, le assicurazioni obbligatorie e infortunistiche. Tale disposizione si applica anche agli eventuali sub Concessionari. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al comma precedente determina la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 della Legge regionale n. 42/98 e ss.mm.ii. Parimenti ai sensi del medesimo articolo determina risoluzione del contratto la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri.

Resteranno in capo ai precedenti datori di lavoro le conseguenze derivanti da eventuale contenzioso giurisdizionale in essere o da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento. Il Concessionario sarà manlevato e libero da ogni e qualsiasi passività o sopravvenienza passiva ivi comprese quelle per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, controversie o altro, che dovessero emergere da qualsiasi altro fatto, atto, rapporto, o comportamento comunque riferito al periodo precedente la data di trasferimento. In relazione al pagamento del TFR, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

Il Concessionario si impegna a trasmettere alla Città metropolitana, almeno

sette giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco complessivo del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto di lavoro aziendale applicato, dell'inquadramento orario (eventuale part-time e relativa percentuale), la percentuale di utilizzo esclusivamente in TPL espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la eventuale utilizzazione in servizi di TPL diversi da quelli oggetto del presente Contratto indicando la percentuale di utilizzo in attività di TPL presso altri committenti espressa in uomo/anno comprensiva del lavoro straordinario, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato con indicazione della data di scadenza). Il Concessionario deve trasmettere alla Città metropolitana entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno, o ad ogni richiesta di quest'ultimo, l'elenco aggiornato con le eventuali variazioni intervenute. Le variazioni in ingresso riguardanti il personale addetto alla guida devono essere comunicate prima dell'assunzione in servizio.

Come previsto dall'art. 5 del presente contratto, il corrispettivo chilometrico potrà essere inoltre integrato di Euro 0, 0134 oltre Iva, e comunque fino ad un massimo di Euro 22.225,42/anno oltre Iva, per complessivi Euro 133.352,52 oltre iva per la durata della concessione, a fronte della stipula con le rappresentanze sindacali dell'azienda di un contratto integrativo che garantisca al personale transitato dai precedenti gestori il medesimo trattamento economico previsto dai contratti aziendali vigenti al momento del trasferimento. L'importo integrativo sarà pari complessivamente al 50% del valore economico del contratto integrativo aziendale sottoscritto con le OOSS, e comunque fino a concorrenza dell'importo sopra indicato.

#### **ART. 15- BENI ESSENZIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL**

## **SERVIZIO.**

Allo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà adibire un congruo numero di autobus, oltre a quelli di scorta pari al 10%, nonché gli immobili funzionali al servizio. Nell'**Allegato M "Elenco Beni"**, che sostituisce l'**Allegato D** del Capitolato, sono indicati i beni che vengono acquisiti dai precedenti gestori e quelli destinati dal Concessionario al servizio. Le parti danno atto che nel suddetto Elenco sono state inserite 151 paline, che saranno utilizzate in via esclusiva dal Concessionario e che, quanto alle altre, già inserite nei documenti di gara, è stato richiesto agli attuali gestori del servizio nei Lotti 2 e 3, Scarl AMV e ACV, di procedere ad una verifica in contraddittorio delle stesse per verificarne consistenza e stato manutenzione, nonché per tutte, compreso dunque anche le 151, di documentarne la proprietà. Il Concessionario è autorizzato, nelle more di tale verifica e documentazione, ad utilizzare tutte le paline di fermata esistenti.

### **ART. 16 - VENDITA E GESTIONE TITOLI DI VIAGGIO**

Il Concessionario dovrà dotarsi di una rete e di un sistema di vendita dei titoli di viaggio adeguata all'articolazione della rete sul territorio in modo da garantirne una distribuzione uniforme su tutto il territorio servito. Il Concessionario ha fornito alla Città metropolitana l'elenco delle rivendite individuate, come da **Allegato I** al presente contratto.

### **ART. 17 -PROGRAMMA RINNOVO PARCO BUS**

Il Concessionario è obbligato ad attuare il "Programma rinnovo bus", come da Offerta economica presentata, immettendo in servizio mezzi di nuova immatricolazione, che rispettano i requisiti tecnici di cui all'**Allegato G** al capitolato "Caratteristiche tecniche bus". Le caratteristiche di tipo ambientale

prescritte sono sempre quelle di massimo valore previste nell'anno di acquisizione.

Il Programma è finanziato con le risorse indicate dal Concessionario nell'Offerta economica pari ad € 5.148.619,94 (per la durata del contratto di anni 6 ed ulteriori 2 anni di proroga), ed a partire dall'anno 2019, fino al termine della concessione, con le risorse messe a disposizione dall'Ente Concedente pari ad Euro 225.230,01/anno, al netto di iva, che saranno liquidate come maggiorazione di Euro 0,136 (iva esclusa) del prezzo unitario a Km. La liquidazione della maggiorazione resta subordinata all'effettiva spesa sostenuta per la realizzazione del programma di investimenti offerti, che dovrà prevedere l'intero utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Concedente, anche in annualità diverse e precedenti a quelle in cui le risorse sono a disposizione. Lo stato di attuazione/avanzamento del Programma dovrà essere attestato dal Direttore di esercizio.

Il Concessionario è tenuto a produrre entro sei mesi dall'avvio del servizio, una proposta di "Dettaglio per la realizzazione del Programma di Rinnovo dei Bus", come previsto dal Capitolato.

Nelle more dell'attuazione del Programma di cui sopra, il Concessionario potrà distogliere dai servizi di noleggio di cui è titolare mezzi, idonei, da utilizzare in via temporanea per i servizi del presente contratto, previa autorizzazione. Per detti mezzi il Concessionario sarà esonerato dall'obbligo di dotarli di sistemi GPS di rilevazione satellitare per il monitoraggio della flotta come previsto dall'art. 25 c. 2 del Capitolato.

#### **ART. 18 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre

che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione Concedente eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.

Ogni attività svolta dal Concessionario, diversa dal servizio di trasporto pubblico locale, deve essere oggetto di contabilità separata come previsto dalla normativa vigente. I ricavi derivanti da tali servizi ed attività non sono conteggiati tra i "ricavi per tpl" della concessione dei servizi di trasporto pubblico.

Il Concessionario deve assicurare una specifica attività di monitoraggio della qualità dei servizi oggetto del contratto ed adempiere agli obblighi di cui agli artt. 31 e 32 del Capitolato nei confronti dell'utenza.

Le parti concordano che il servizio di informazione telefonica contattabile tramite numero verde gratuito, sarà attivo dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, per tutto il periodo intercorrente tra la firma del presente contratto e il decorso di mesi sei dall'avvio del servizio, dopo i quali troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 32 comma 6 lett. a) del Capitolato.

#### **ART. 19 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO AL TERMINE DEL CONTRATTO O IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA**

Il Concessionario, al termine della concessione o in caso di cessazione anticipata, si impegna a trasferire i beni essenziali di cui ha la disponibilità al nuovo Concessionario, con le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dal Capitolato.

#### **ART. 20- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in offerta descrive le componenti economiche e finanziarie per l'equilibrio della gestione della Concessione ed i fattori di produttività ed efficienza del servizio. Il PEF costituisce il riferimento per le valutazioni inerenti l'equilibrio economico del contratto ed il rispetto degli obblighi previsti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013. Le componenti descrittive del PEF sono monitorate con continuità dal Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con l'offerta presentata per l'affidamento della Concessione oggetto del contratto.

Al presente contratto è allegato, quale parte integrante dell'Offerta economica, il PEF presentato in sede di gara. Il Concessionario si impegna ad aggiornare detto PEF entro sei mesi dall'avvio del servizio, e a trasmetterlo alla Città metropolitana per l'approvazione.

Il PEF è aggiornato annualmente nelle seguenti ipotesi:

- a seguito di adeguamento tariffario per variazione dell'indice dei prezzi al consumo come previsto dall'Allegato al Capitolato " Sistema Tariffario";
- nel caso di una variazione dell'offerta di servizio programmata, in incremento o riduzione, in misura non superiore al 10% del totale dell'anno di riferimento.

In ogni caso il PEF aggiornato deve mantenere piena coerenza con il precedente, con riferimento ai fattori di produttività ed efficienza, alle ipotesi di crescita annua dei ricavi, così come rispetto ai valori del rapporto  $\text{Ricavi}/(\text{Corrispettivo} + \text{Ricavi})$ . In relazione a tutti questi fattori il Concessionario si assume piena responsabilità.

E' ammesso il riequilibrio del PEF esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche delle norme legislative o regolamentari (comprehensive delle modifiche alla disciplina tariffaria) che determinano nuove condizioni per l'esercizio del servizio previsto nel contratto, ad esclusione degli incrementi del costo unitario del personale per effetto dell'applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
- attuazione di nuovi programmi di rinnovo dei bus che prevedano cofinanziamento da parte del Concessionario;
- variazioni dell'offerta di servizio programmata, in misura superiore al 10% del totale previsto per l'anno di riferimento, per la parte eccedente tale percentuale;
- modifiche legislative o regolamentari o decisioni della Regione o della Città metropolitana che introducano variazioni agli obiettivi relativi al rapporto Ricavi/(Corrispettivo + Ricavi) stabiliti in attuazione del DPCM 11 marzo 2013.

La procedura per la determinazione del riequilibrio del PEF si attiva su esplicita richiesta del Concessionario o della Città metropolitana, con le modalità e con le misure previste dal Capitolato.

#### **ART.21 - PENALI, SANZIONI E VIGILANZA**

Il mancato rispetto degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dal Capitolato comporta l'applicazione delle penali previste nell'Allegato M " Penali" al Capitolato fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

#### **ART. 22- CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario ha prestato a favore della Città metropolitana una cauzione definitiva pari ad € 1.524.906,56 per la durata dell'affidamento, nella misura del 10% (pari al 10% dell'importo contrattuale riferito alla quota di corrispettivo

pari a € 15.249.065,57 per i servizi di trasporto pubblico e per la durata di anni 6, escluso l'importo per rinnovo bus e/o trattamento personale), mediante polizza assicurativa n. 370654792 e 1 appendice rilasciate da Assicurazioni Generali spa – agenzia di Firenze Buonvicini Cod. 501 00, con le previsioni espresse di cui all'art. 103 c. 4 del D.lgs 50/2016, come da **Allegato N** al presente contratto. La cauzione definitiva viene prestata inoltre a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

#### **ART. 23 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI**

Il Concessionario sarà responsabile dei danni, comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente Concedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio, come previsto nel Capitolato.

#### **ART. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE O REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, verrà riconosciuto al Concessionario:

- a) il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il prezzo contrattuale;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione debitamente documentati;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento pari allo 0,3% del prezzo previsto per il servizio ancora da gestire, come indicato nel Programma di esercizio vigente

al momento della risoluzione/revoca.

#### **ART. 25- RECESSO DEL CONCESSIONARIO PER MANCATO**

##### **ACCORDO SULLA REVISIONE DEL PEF**

In caso di mancato accordo sulla revisione del PEF, il Concessionario può recedere dal contratto di servizio, con diritto :

- a) al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale;
- b) alle penali e agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, debitamente documentati.

Il Concessionario è in ogni caso obbligato alla prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto.

#### **ART. 26 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL**

##### **CONCESSIONARIO**

Il contratto si risolve in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero:

- qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto;
- qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell'esercizio;
- in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell'eventuale sub Concessionario;
- in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus;
- il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10%

dell'importo contrattuale.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività oggetto del presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla L. 136/2010:
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- nel caso di subconcessione non autorizzata
- nel caso di violazione dei codici di comportamento di cui al successivo art. 31

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all'ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.

#### **ART. 27- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE D'ESERCIZIO**

Responsabile Unico del Procedimento, per la presente concessione, è la Dott.ssa Maria Cecilia Tosi.

Il Concessionario ha individuato i Responsabili di esercizio nel Sig. Piero Alterini e nell' Ing. Paolo Rodighiero.

L'Amministrazione concedente ha nominato Direttore dell'esecuzione del presente contratto il dott. Gianni Sassoli.

#### **ART. 28 - COMITATO TECNICO**

E' istituito presso la Città metropolitana un Comitato Tecnico per la gestione del presente contratto. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Concessionario e due della Città Metropolitana:

--per il Concessionario: Dott.ssa Chiara Alterini e Dott. Carlo Alterini con poteri decisionali e di firma.

-per la Città metropolitana: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi e Dott. Gianni Sassoli.

Al Comitato partecipano in via permanente i rappresentanti del Concessionario e della Città metropolitana; i referenti degli Enti Locali e degli altri soggetti che costituiscono il Raggruppamento possono sempre assistere e sono invitati nel caso di questioni relative ai servizi di competenza.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e, comunque, tutte le volte in cui sia ritenuto necessario.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Città metropolitana che provvederà alle relative convocazioni.

Il Comitato ha altresì funzioni di composizione bonaria delle questioni attinenti l'applicazione del contratto, anche al fine di prevenire eventuali controversie.

#### **ART. 29 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Concessionario sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 25/08/2017. Si dà atto che i contratti di servizio di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 422/1997 sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U.

approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI. L'imposta di bollo sugli allegati al presente contratto è stata assolta con contrassegno telematico n. 01170100195371 e n. 01161340693510.

#### **ART. 30 - CONTROVERSIE**

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del D.Lgs. 50/2016. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 31 – CODICI DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:  
<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

#### **ART. 32 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

La Stazione Concedente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il

Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 33 – NORME REGOLATRICI E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto, si rinvia al Capitolato di gara. L'Imprenditore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'Esecuzione e dal RUP.

#### **ART. 34 - ALLEGATI**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

<b>Atto costitutivo del RTI ColBUS :</b>	<b>Allegato A</b>
<b>Capitolato di gara :</b>	<b>Allegato B con relativi allegati A, E, F, G, H, I, L, M, e N . Sono omessi: gli allegati B, C, D in quanto sostituiti dagli allegati E, L e M al presente contratto; l'allegato O "Griglia di valutazione dell'offerta tecnica e economica" e l'allegato P "Schema contratto di servizio".</b>
<b>Offerta tecnica :</b>	<b>Allegato C</b>
<b>Offerta economica:</b>	<b>Allegato D</b>
<b>Programma di esercizio :</b>	<b>Allegato E</b>
<b>Polimetriche :</b>	<b>Allegato F</b>
<b>Tariffe :</b>	<b>Allegato G</b>

<b>Atto Dirigenziale n. 1809/2017 :</b>	<b>Allegato H</b>
<b>Elenco rivendite:</b>	<b>Allegato I</b>
<b>Elenco Addetti :</b>	<b>Allegato L</b>
<b>Elenco beni :</b>	<b>Allegato M</b>
<b>Cauzione definitiva :</b>	<b>Allegato N</b>

**Dei suddetti documenti sono allegati materialmente:**

- Allegato B Capitolato di gara con relativi allegati A, E, F, G, H, I, L, M, N
- Allegato C Offerta tecnica
- Allegato D Offerta economica
- Allegato E Programma di esercizio
- Allegato F Polimetriche
- Allegato G Tariffe
- Allegato L Elenco addetti
- Allegato M Elenco beni

**Allegati al contratto e depositati agli atti firmati digitalmente:**

- Allegato A Atto costitutivo RTI
- Allegato H Atto dirigenziale n. 1809/2017
- Allegato I Elenco rivendite

**Allegati al contratto e depositati agli atti firmati in modo analogico:**

- Polizza fideiussoria per la cauzione definitiva

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero (36)

pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.


**Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**

**Per il Consorzio MAS +, nella sua qualità di mandataria del RTI**

**ColBUS: F.to Sig. Piero Alterini**

**Il Vice Segretario Generale: F.to Dott.ssa Laura Monticini**

**Il Testimone: sig. Jean Luc Laugaa**



Jean-Luc LAUGAA